



B 1


# Regione Puglia

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Atti Consiglio n. 167/A V Legislatura

**D.D.L. N° 28 DEL 20.10.93**

**Emendamenti al D.D.L. " Norme per l'esercizio delle  
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e  
degli enti regionali.**





# REGIONE PUGLIA

2

Emendamento all'art. 2

Articolazione dell'organo di controllo

Al comma secondo la lettera b) è così sostituita:

b) Sezioni decentrate, con sede nelle città di Foggia e Lecce.





# REGIONE PUGLIA 3

Emendamento all'art. 3

Competenze del Comitato regionale di controllo

Al primo comma lettera c) e d) le espressioni "delle province di Bari e Foggia" sono modificate in "della provincia di Bari".

Al secondo comma, quarto rigo, la dizione "circoscrizione territoriale delle province di Bari e Foggia" è così sostituita: "circoscrizione ter ritoriale della provincia di Bari".





# REGIONE PUGLIA 4

Emendamento all'art. 4

## Competenze delle sezioni decentrate

L'Art. 4 è sostituito dal seguente:

La sezione decentrata di Foggia esercita il controllo sugli atti degli enti insistenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale provinciale.

La sezione decentrata di Lecce esercita il controllo sugli atti degli enti insistenti nella circoscrizione territoriale comprendente le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Sono sottoposti al controllo delle sezioni gli atti:

- a) dei comuni e degli altri enti locali a livello sub-provinciale;
- b) delle unioni di comuni di cui all'art. 26 della L. n. 142/1990;
- c) dei consorzi tra comuni, ove degli stessi facciano parte comuni appartenenti a province diverse, la sede dell'Amministrazione dell'ente consortile determina la competenza per l'esercizio del controllo;
- d) di tutti gli altri enti pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione territoriale di cui sopra e che per legge sono sottoposti a controllo.





# REGIONE PUGLIA 5

Emendamento all'art. 5

Composizione

Al comma terzo, rigo tre dopo la parola residenti è aggiunto: "in uno dei comuni della regione".

Sono soppressi i righi 4, 5 e 6.

Al comma quarto, rigo 5, dopo la parola "richiesti" sono aggiunte le parole "fissando un termine per l'adempimento".

Dopo il comma 7° è aggiunto ex novo il seguente:

"8: In assenza, o in carenza di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il termine di cui al 4° comma, gli organi istituzionali regionali competenti, provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti sulla base delle specifiche disposizioni di cui all'art. 42 della legge 142/90.





# REGIONE PUGLIA

6

Emendamento all'art. 6

Costituzione

Al primo comma, rigo 1, le parole "La sezione decentrata" sono sostituite dalle parole "le sezioni decentrate".

Il quarto comma è così sostituito:

"Con il provvedimento di costituzione il Presidente fissa la data di in sedimento e di prima convocazione del comitato e delle sezioni decentrate".

Il 5° e 6° comma vengono soppressi.

Il 7° comma diventa 5° comma ed è sostituito dal seguente:

"5: Il decreto di cui al primo comma è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e comunicato agli interessati a cura del presidente della regione".





# REGIONE PUGLIA 7

Emendamento all'art. 10

Durata in carica

Al comma terzo, rigo 5, le parole "almeno tre giorni prima del termine" sono sostituite da "entro quindici giorni della scadenza".





# REGIONE PUGLIA 8


Emendamento all'art. 11

Divieto di incarichi

1° comma è sostituito dal seguente:

"1: I componenti l'organo di controllo non possono esplicitare incarichi di amministrazione attiva e comunque non possono esercitare consulenze e/o collaborazioni per conto degli enti di cui agli artt. 3, 4 e di quelli di cui al Titolo V e VI della presente legge, nonché di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti predetti, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo".





# REGIONE PUGLIA 8


Emendamento all'articolo 12

## Decadenza

Al comma secondo, righe 2 e 3, l'inciso "nonchè i rispettivi segretari" è sostituito da "nonchè i rispettivi dirigenti - segretari".







# REGIONE PUGLIA 11

Emendamento all'art. 16

Funzionamento dell'Organo di controllo

Al primo comma, righe 1 e 2, le parole "ogni due mesi" sono sostituite dalle parole "ogni mese";

le parole "la sezione decentrata" al rigo 4 sono sostituite da "le sezioni decentrate".

Al comma terzo, rigo 2 sono soppresse le parole "e sono aperte al pubblico".





Emendamento all'art. 17

Adunanze dei collegi

Il primo comma è soppresso.

Consequentemente cambia tutta la numerazione dei commi.

Al comma dodici (che diventa 11) rigo 1, le parole "della sezione decentrata" diventano "delle sezioni decentrate".





# REGIONE PUGLIA 13


Emendamento all'art. 18


Verbale e pubblicità degli atti

Al comma secondo, rigo 1, la parola "segretario" è sostituita da "dirigente - segretario".

Al comma secondo, rigo 3, le parole "della sezione entro tre giorni" sono sostituite con "delle sezioni al termine della".

- 2 -





# REGIONE PUGLIA

14

## TITOLO II

Coordinamento e raccordo con gli altri organi regionali

Emendamento all'art. 20

Coordinamento

Al comma primo, righe 1 e 2, l'inciso "di intesa con il presidente della sezione decentrata di Lecce" diventa "d'intesa con i presidenti delle sezioni decentrate".

Al comma primo, rigo 5, le parola "la sezione decentrata" sono sostituite con "le sezioni decentrate".

Al comma terzo, rigo 4, l'espressione "del presidente della sezione decentrata" diventa "dei presidenti delle sezioni decentrate".

Il comma quarto è così sostituito:

"4. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente segretario del Comitato Regionale di Controllo, che redige il verbale della riunione."





# REGIONE PUGLIA 15

Emendamento all'art. 21

Adunanza plenaria e relazione annuale

Al comma primo, rigo 1, la parola "sezione" è sostituita da "sezioni".





# REGIONE PUGLIA 16

## TITOLO III

### CONTROLLO

Emendamento all'art. 22

Controllo preventivo di ~~la~~ legittimità

Al comma primo, rigo 1, le parole "la sezione decentrata, sono sostituite dalle parole "le sezioni decentrate".





# REGIONE PUGLIA 17

Emendamento all'art. 23

Pubblicazione ed esecutività

Al comma primo, rigo 1, dopo le parole "sono pubblicate" è aggiunto lo inciso "entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza".

Al comma terzo, rigo 2, dopo le parole "decorso del termine" è aggiunto l'inciso "di cui all'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142".

Al comma quinto, rigo 3, dopo le parole " a pena di decadenza" viene aggiunto il seguente inciso: "con contestuale affissione all'albo pretorio per la pubblicazione. Entro lo stesso termine sono, altresì, inviate, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta provinciale o comunale attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 3°, della L. 8 giugno 1990, n. 142. Fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti inviati a mezzo corriere, il timbro di ricezione dell'organo di controllo".





# REGIONE PUGLIA 18

Emendamento all'art. 24

Invio atti soggetti a controllo

Al comma terzo, rigo 2, la parola "trenta" è sostituita da "quindici".  
Rigo 2, dopo "a pena di decadenza" vengono aggiunti i seguenti incisi:  
"Qualora la Giunta comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di legittimità propri atti a norma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 deve farne espressa menzione nella deliberazione di adozione degli atti stessi. Se, invece, l'iniziativa di sottoporre l'atto di Giunta al controllo è assunta dal Consiglio o dai consiglieri a norma del citato art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci giorni dall'affissione all'albo, a pena di decadenza. In tali casi l'atto deve pervenire all'organo di controllo competente, accompagnato da copia autentica della richiesta, entro gli ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità devono pervenire all'organo di controllo gli atti per i quali la richiesta di sottoposizione al controllo è disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 15 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi non possono esplicare <sup>effetti</sup> prima della pubblicazione all'albo e, nei casi previsti, della comunicazione al Prefetto".

Il comma quarto è sostituito dal seguente:

"4: Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini, a pena di decadenza dell'atto, vanno trasmessi all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio".





# REGIONE PUGLIA 19

Emendamento all'art. 25

Termini per l'esercizio di controllo

Al comma quarto, rigo 2, dopo la parola "motivata" è aggiunto l'inciso "e non può fare semplice riferimento ad eventuali esposti o denunce per venute".

Al comma quinto, rigo 1, la parola "trenta" è sostituita da "quindici".





# REGIONE PUGLIA 20

Emendamento all'art. 26

Deliberazioni dell'Organo di controllo

Al comma primo, lettera c), dopo la parola "richiesta" è aggiunta "motivata";

Sono aggiunte inoltre le seguenti lettere:

- f) declaratoria di decadenza per gli atti decaduti per legge;
- g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art.46 nono comma della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- h) diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a quarantacinque giorni, agli atti dovuti per legge, nel procedimento per gli interventi sostitutivi;
- i) nomina del commissario "ad acta" per provvedere, entro il termine di trenta giorni, all'emanazione di atti obbligatori in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente lett. h)".

Al comma terzo, rigo 6, le parole "la sezione " diventano "le sezioni".

Viene aggiunto ex novo il comma 5:

"5: La riproposizione eventuale del contenuto di un atto annullato per illegittimità deve contenere il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dell'organo di controllo e deve recare nuove e congrue motivazioni. Senza tali elementi il provvedimento è nullo di diritto".





# REGIONE PUGLIA

21

Emendamento all'art. 27

Comunicazioni delle deliberazioni dell'organo di controllo

Al terzo comma viene aggiunto il seguente inciso: "L'invio deve essere effettuato tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il ricevimento".

Al comma quattro, 3 rigo, dopo la parola "esecutività" va posta la virgola ed aggiunto l'inciso "fermo l'obbligo dell'amministrazione ad esercitare i poteri di autotutela, entro il termine perentorio di trenta giorni e -d a pena di decadenza, provvedendo alla conferma o all'annullamento d'ufficio dello stesso, alla luce dei rilievi formulati dall'organo di controllo".





Emendamento all'art. 28

Pubblicazione delle deliberazioni dell'organo di controllo

L'art. 28 è così sostituito:

"1. Le deliberazioni adottate dall'organo di controllo sono pubblicate dall'ente destinatario mediante pubblicazione all'albo dell'ente per la durata di sette giorni consecutivi".





Emendamenti all'art. 29

## Partecipazione degli Enti Locali

Al primo comma "la sezione" diventa "le sezioni ed al rigo 4 "I rappresentanti" diventa "il rappresentante legale" e "forniscano" diventa "fornisca".

Il comma secondo è sostituito dal seguente:

"2: Il rappresentante dell'ente deve essere sentito dal Collegio a richiesta".

Il comma quarto è sostituito dal seguente:

"4: Il suddetto rappresentante ha facoltà di farsi assistere da funzionario dell'Ente o da esperti nelle materie attribuite alla competenza degli Enti locali e dichiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni , di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza".





# REGIONE PUGLIA

24

Emendamento all'art. 30

Controllo sostitutivo

Il comma terzo è così sostituito:

"3: In caso di accertata omissione o ritardo, l'organo di controllo dif  
fida l'Ente a provvedere assegnando un congruo termine, comunque non  
superiore a quarantacinque giorni, ed informa contestualmente il pre  
sidente della Giunta regionale".

Al comma quarto, rigo 3, dopo la parola "acta" viene aggiunto "responsa  
bile - entro un mese - dell'adozione ed approvazione del provvedimento".





Emendamento all'art. 31

Sospensione dei termini

Al comma secondo, rigo 2, "sentito il presidente della sezione provinciale decentrata di controllo" diventa "sentiti i presidenti delle sezioni provinciali decentrate";

rigo 3, "entrambi gli organi di controllo " è sostituito con "tutti i collegi dell'organo".





# REGIONE PUGLIA

26

## Emendamento all'art. 32

### Adempimenti in caso di ricorsi giurisdizionali

Al comma primo, rigo 3, prima di "trasmette" viene posta la parola "competente";


rigo 5, le parole "ogni elemento utile di giudizio" sono sostituite dall'inciso "dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza della stessa ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunità di costituzione della regione".

Il comma 3 è soppresso.

Vengono aggiunti i seguenti commi che assumono la seguente numerazione 3 e 4:

"3: Durante tutte le fasi del giudizio l'organo di controllo e gli uffici serventi sono tenuti a fornire ogni utile collaborazione nell'attività di difesa da officiare in favore della regione. In caso di condanna delle Regione l'organo di controllo può suggerire appello e, in mancanza, è tenuto ad adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale".

"4: La reiterata adozione di decisioni su analoghe fattispecie più volte annullate in sede giurisdizionale può comportare l'attivazione delle procedure di scioglimento di cui all'art. 15. A tal fine, tutte le decisioni dell'organo di controllo riformate in sede giurisdizionale, sono trasmesse, unitamente alla relativa sentenza, a cura dell'organo di controllo medesimo, al servizio di controllo interno della Regione !





# REGIONE PUGLIA 27

E' inserito l'art. 32 bis

## Responsabilità

"A norma dell'art. 58, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 i componenti dell'organo di controllo sono personalmente o solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto a norma del quarto comma del citato art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142".





Emendamento all'art. 33

Conservazione degli atti

Al primo comma, rigo 3, le parole "della sezione decentrata" diventano "delle sezioni decentrate".





# REGIONE PUGLIA 28

Emendamento all'art. 34

Comunicazione alla Corte dei Conti

L'articolo viene soppresso.





## TITOLO IV

### Personale e Uffici

#### Emendamento all'art. 35

#### Uffici

Vengono aggiunti i commi 2 e 3 del seguente tenore:

"2: Tali strutture sono costituite dall'"ufficio del comitato regionale di controllo" e, per ciascuna sezione dell'"ufficio della sezione decentrata di controllo" che, in conformità con l'ordinamento regionale vigente, tra l'altro provvedono:

- a) a svolgere le attività di supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione degli atti e fornendo gli elementi di valutazione tecnico-giuridica per le decisioni;
- b) a fornire alla Giunta regionale i rilievi statistici sull'attività di controllo nonché ad assicurare sistematici flussi informativi sull'attività amministrativa degli enti locali, desunti dagli atti sottoposti a controllo;

3: Agli uffici di cui al comma precedente si applica, per quanto non diversamente disposto, la normativa regionale sull'ordinamento degli uffici".





# REGIONE PUGLIA

31

Emendamento all'art. 36

Personale

Al terzo comma, rigo 1, l'inciso "il dirigente responsabile del comitato e della sezione decentrata" è sostituito da "I coordinatori del comitato e delle sezioni decentrate".

Rigo 2, l'inciso "unitamente ai segretari" è soppresso.





# REGIONE PUGLIA


32


L'art. 37 è integralmente sostituito dal seguente testo

Segretario

*dirigente responsabile*

- "1: Il ~~coordinatore~~ dell'ufficio dell'organo di controllo svolge funzioni di segretario dell'organo medesimo.
- 2: Nell'esercizio di tali funzioni il coordinatore:
- a) sottopone al presidente dell'organo gli atti pervenuti al controllo;
  - b) cura l'invio degli avvisi di convocazione e della documentazione relativa ovvero il deposito presso la segreteria dell'organo;
  - c) assiste alle sedute dell'organo;
  - d) redige e sottoscrive i verbali delle sedute;
  - e) cura, attraverso l'ufficio di segreteria, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente art. 26 e le altre incombenze di legge.
- 3: Il dirigente-segretario del comitato attende in particolare alle incombenze previste dall'art. 20.
- 4: In caso di assenza o impedimento del coordinatore le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente o funzionario cui è attribuito il compito di sostituirlo ai sensi dell'ordinamento vigente".





# REGIONE PUGLIA <sup>33</sup>

Emendamento all'art. 38

Incompatibilità del personale

Viene aggiunto il seguente comma:

"2: Per quanto concerne incarichi, consulenze e/o collaborazioni ai dipendenti regionali in servizio presso l'organo di controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge".





# REGIONE PUGLIA

34

## TITOLO V

### Enti Regionali

#### Emendamento all'art. 39


#### Controllo sugli atti degli enti regionali

I primi 11 rigi del comma primo sono così sostituiti:

"1: Ai sensi della presente legge il controllo sugli atti delle U.S.S.LL. degli istituti autonomi case popolari, dell'Ente Fiera di Foggia, dell'Ente Fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere regionale, delle aziende a promozione turistica, degli EDISU di Bari, Foggia e Lecce (Ente per il diritto allo studio universitario), nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della regione per il conseguimento di fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente".

I primi cinque rigi del comma sesto sono così sostituiti:

"6: Sono sottoposti secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo i seguenti atti".





# REGIONE PUGLIA

35

## TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

### Emendamento soppressivo

L'articolo 40 è soppresso.


### Emendamento aggiuntivo

#### Art. 40 bis

Avvalimento delle strutture dell'organo di controllo

1. Qualora la Regione svolga attività di controllo ai sensi delle leggi vigenti, tale funzione può essere esercitata tramite il comitato regionale di controllo.





# REGIONE PUGLIA

36

Viene aggiunto il seguente articolo

Art. 40 ter

Controllo sugli atti degli enti regionali turistici

1. Fino al loro scioglimento agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo si applicano le norme sul controllo degli atti dettate per gli altri enti regionali nel precedente titolo.





# REGIONE PUGLIA

37

Emendamento all'art. 41

Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Benefi  
cenza.

Il comma primo è così sostituito

"1: Il controllo sugli atti delle II.PP.AA.BB. è esercitato dal Comitato regionale di controllo e dalle sezioni decentrate di Foggia e Lecce con le modalità ed i termini che ne regolano la attività.


Il comma secondo è così sostituito:

"2: Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni delle II.PP.  
AA. BB. concernenti:

- a) i regolamenti;
- b) il bilancio, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- c) le piante organiche e le relative modificazioni;
- d) le alienazioni, gli acquisti, le permutate e i contratti di comoda  
to aventi ad oggetto beni immobili;
- e) la trasformazione di destinazione e la costituzione di diritti  
reali relativi ai beni immobili nonchè i contratti di locazione  
e affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla le  
gislazione vigente;
- f) le alienazioni e gli acquisti di titoli e di altri beni mobili  
per un valore superiore a f 50.000.000;
- g) la destinazione e gli impegni di spesa relativi ad introiti pro  
venienti da alienazioni di immobili o di titoli.

Al comma terzo, rigo 6, dopo le parole "successive modifiche" è aggiunto  
l'inciso "a tal fine l'I.P.A.B. è tenuta a trasmettere apposito elenco  
degli atti adottati per i quali non è prescritto il controllo preventivo  
di legittimità".





## Art. 41 bis

### Controllo sugli atti degli enti ospedalieri

1. Il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché degli enti di cui all'art.41, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n.833 e degli enti ospedalieri di cui all'art.1, comma 13, del decreto legge 6 febbraio 1991, n.35, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n.111, effettuato ai sensi dell'art.40 della presente legge con le modalità ed i termini di cui all'art.4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n.412, è affidato al Comitato Regionale di Controllo.
2. E' riservato direttamente alla Giunta Regionale il controllo sulle piante organiche e sulle convenzioni dei predetti enti.






Emendamento all'art. 42

Prima costituzione dell'organo di controllo

Al penultimo rigo del 1° comma, le parole "almeno tre giorni prima del termine di scadenza", sono sostituite con "entro quin dici giorni dal termine di scadenza".

Al comma terzo, rigo 2, la parola "Foggia" è sostituita dalla parola "Bari".



# REGIONE PUGLIA Lo II

Emendamento all'art. 43

Abrogazione

Al primo comma la lettera d) diventa lettera e).

La lettera d) è così sostituita:

"d)gli artt. 20 e 21 della legge regionale 30 aprile 1980 n. 39,  
"regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n.  
745, dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia  
e Basilicata".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla II Commissione  
Consiliare il 9.11.83